

## **Autotutela P.A. – 6 mesi**

### **SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 - Modifica ai termini art. 29 nonies L. 241/90**

#### **Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri**

---

L'art. 1 della L. 182/2025 incide sui termini entro i quali la P.A. può procedere all'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo in autotutela . Il termine da 1 anno si riduce a 6 mesi.

Il beneficio principale di questa modifica è la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, riducendo i tempi entro cui l'amministrazione può intervenire per annullare d'ufficio un proprio atto illegittimo. Questo favorisce una maggiore certezza e rapidità nelle decisioni amministrative, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di attesa per cittadini e imprese. Dopo 6 mesi l'amministrazione non può più intervenire sull'atto offrendo certezza al cittadino.

SE il cittadino impugna l'atto amministrativo entro il termine di 60 giorni previsto per il ricorso, l'amministrazione ha comunque la possibilità di esercitare il potere di autotutela entro il termine di 6 mesi, anche se il ricorso è già stato presentato.

L'amministrazione è libera di decidere di annullare il provvedimento impugnato durante il corso del giudizio. Questo comporterebbe la cessazione della materia del contendere, poiché l'atto oggetto del ricorso non avrebbe più effetti giuridici (con effetti sulle spese processuali). Tuttavia, è importante sottolineare che l'annullamento in autotutela deve rispettare i presupposti previsti dalla legge, come l'esistenza di un **interesse pubblico concreto e attuale**, e non può essere esercitato arbitrariamente.

Di seguito il testo dell'art. 29 nonies L. 241/2025 come riformato:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, **può essere annullato d'ufficio**, sussistendone **le ragioni di interesse pubblico**, entro un termine ragionevole, comunque **non superiore a sei mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti **sulla base di false rappresentazioni dei fatti** o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione **anche dopo** la scadenza del termine **di sei mesi di** cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.